

N. R.G. 21-1 /2025

Procedimento Unitario GUIDO LORENZINI



TRIBUNALE DI ROVERETO

Sentenza di apertura della Liquidazione controllata del sovraindebitato

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dott. Giulio Adilardi	Presidente
dott. Michele Cuccaro	Giudice relatore
dott.ssa Giulia Paoli	Giudice

premessso

Visto il ricorso proposto in data 20.05.20258 nell'interesse del sig. Guido Lorenzini;

Sentito il Giudice relatore;

Vista la relazione depositata ex art. 269 CCII del Gestore della Crisi avv. Gianpaolo Vaia con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità



della documentazione e con attestazione delle possibilità da parte della procedura di acquisire attivo da distribuire ai creditori;

Rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

Visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. **dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di GUIDO LORENZINI (C.F. LRNGDU72M31H612M)
2. **nomina** quale giudice delegato alla procedura, il dott. Michele Cuccaro;
3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Gianpaolo Vaia
4. **ordina**, ove disponibili, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. **assegna**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII;
6. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e **autorizza** il ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua eventuale vendita;



7. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. **ordina** l'annotazione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. **determina**, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento **del debitore e della famiglia, ad eccezione della somma di Euro 300,00 da versare con cadenza mensile** per i successivi tre anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
10. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura, salvo che ricorra l'ipotesi di chiusura anticipata ex art. 272, comma 3 CCII;
11. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
12. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;



13. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Rovereto, 25/07/2025

Il Presidente

dott. Giulio Adilardi

Il Giudice Relatore

dott. Michele Cuccaro

